



Energia Verde Idrica S.p.A.

REGOLAMENTO TRANSITORIO
PER LO SCARICO IN FOGNATURA
DELLE ACQUE REFLUE TERMALI

Approvato con determina del Liquidatore Unico n. 4 del 06/06/2013



Art. 1 - Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli scarichi delle acque reflue termali nella pubblica fognatura, nel rispetto della normativa e della regolamentazione statale e regionale vigente, al fine di:

a) promuovere l'adeguamento dei sistemi di scarico in funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori e della tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006;

b) tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione.

2. Il presente regolamento, inoltre, stabilisce:

a) le linee guida per l'accettabilità degli scarichi di acque reflue termali in pubblica fognatura;

b) le modalità di controllo e monitoraggio degli scarichi termali;

c) la determinazione delle tariffe per lo scarico di acque reflue termali;

d) il regime sanzionatorio nel rispetto della normativa in materia;

e) tutte le altre disposizioni atte a stabilire un rapporto chiaro e trasparente con l'utenza.

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e di tutela della qualità delle acque.

4. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia transitoria, nelle more della realizzazione del sistema di collettamento fognario delle acque reflue domestiche ed assimilate e delle acque meteoriche e dei relativi impianti di depurazione.

Art. 2 - Competenze

1. E' competenza del Gestore del S.I.I. l'approvazione del presente Regolamento.

2. Nell'ambito di azione del presente Regolamento, sono di diretta competenza e responsabilità del Gestore, che vi provvede con propri servizi tecnici:

a) l'attività istruttoria al rilascio delle autorizzazioni allo scarico da parte dell'Autorità competente, con particolare riferimento alla compatibilità delle



caratteristiche quali-quantitative delle acque alle strutture fognarie-depurative interessate;

b) la predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati alle reti fognarie e la segnalazione alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni in base alle leggi vigenti.

3. Il Gestore potrà effettuare eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico fino alla sua confluenza nella fognatura, e prelevare campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento, anche quando è espressamente richiesto da Enti o istituzioni pubbliche.

Art. 3 - Classificazione degli scarichi di acque reflue termali

1. Ai sensi dell'art. 101 c. 7 del D. Lgs. 152/2006, nonché della deliberazione della G. R. della Campania n. 1350/2008, le acque reflue provenienti da attività termali sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni.

Art. 4 - Obblighi e divieti

1. Gli scarichi di acque reflue termali che recapitano nelle pubbliche fognature sono ammessi ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 152/2006, nonché della deliberazione della G. R. della Campania n. 1350/2008 e nel rispetto del presente Regolamento, purché autorizzati preventivamente. Per l'autorizzazione si rimanda alle disposizioni di legge vigenti, nonché alle apposite disposizioni di cui al presente Regolamento.

2. L'immissione delle acque reflue termali nella fognatura deve avvenire a mezzo di apposita canalizzazione e, dove necessario, mediante stazione di sollevamento; in quest'ultimo caso l'innesto deve essere effettuato in un pozzetto indipendente dalla rete fognaria principale, tale da consentire lo scarico in fogna sempre a gravità.

3. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue termali che recapitano in pubblica fognatura sono soggette alle prescrizioni impartite dal Gestore.

4. Nelle zone in cui esiste o è prevista rete fognaria separata, tutte le acque reflue termali dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della rete per le acque bianche, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori



pubblici o privati, ivi compresi gli alvei naturali. Per gli alvei tombati, ove scorrono reflui già intercettati alla foce da parte dei Comuni, e dove non esiste ancora la rete fognaria bianca, è possibile autorizzare in via provvisoria lo scarico delle acque termominerali; ciò compatibilmente con l'impiantistica del sistema fognario a cui l'alveo è collegato, da valutare quindi caso per caso. Tutte le autorizzazioni allo scarico delle acque termominerali che non recapitano nel sistema di collettamento delle acque bianche, saranno revocate ad horas con la messa in esercizio dei nuovi impianti di depurazione.

5. E' consentito in via transitoria lo scarico in fognatura di acque termali solo a condizione che le stesse:

- a) pur avendo all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori a quelle prelevate dalla falda;
- b) siano restituite con parametri batteriologici non peggiorativi rispetto a quelle prelevate dalla falda;
- c) non contengano le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.g. 152/2006;
- d) rispettino il limite batteriologico della escherichia coli di 5000 UFC/100ml;
- e) siano decantate e raffreddate fino a temperatura non superiore a 30 gradi.

6. E' tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente, per il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari.

7. E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alla canalizzazione o agli impianti di depurazione. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.

8. E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che, per modifica della tipologia o delle quantità scaricate, differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche approvate.

Art. 5 - Prescrizioni



1. L'innesto tra la condotta privata di immissione delle acque termali e quella pubblica di fognatura deve avvenire in un pozzetto di ispezione presente sulla condotta pubblica, per evitare di intervenire direttamente sul collettore fognario pubblico. Qualora i dispositivi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi. In particolare, quando le acque di scarico di tali dispositivi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla pubblica fognatura, a cura e spese del Cliente, mediante idonei impianti di sollevamento, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore del recipiente. La corretta funzionalità di tali impianti meccanici deve essere garantita dal Cliente attraverso interventi di manutenzione periodica. Gli impianti di sollevamento devono essere realizzati secondo i criteri tecnici di cui all'art. 22. Il Cliente dovrà preventivamente predisporre per il Gestore un'adeguata documentazione inerente le caratteristiche costruttive e dimensionali del manufatto dell'impianto di sollevamento. Al termine dei lavori dovrà, inoltre, trasmettere al Gestore copia della dichiarazione di conformità resa ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46 ("Norme per la sicurezza degli impianti"). Ogni eventuale danno all'immobile interessato od a terzi derivante da inadeguata manutenzione od uso degli impianti di sollevamento è a carico del titolare dello scarico.

2. A monte del pozzetto di cui al precedente capoverso, si dovrà costruire un pozzetto che individua il recapito delle sole acque termominerali. Tale pozzetto costituisce il punto di verifica e di campionamento, sia delle caratteristiche delle acque, sia delle portate conferite. Esso deve, pertanto, avere caratteristiche e dimensioni tali da consentire l'effettuazione dei campionamenti e la misurazione delle portate, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e idonea collocazione per un'accessibilità in sicurezza.

3. I pozzetti di campionamento, che devono essere posizionati di norma al limite della proprietà privata, possono essere costruiti in opera o mediante l'impiego di elementi prefabbricati, secondo criteri tecnici adeguati alla tipologia dello scarico.



4. Al fine di consentire l'accesso, il campionamento e la misurazione delle portate conferite, il Gestore può prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, la modifica dei pozzetti preesistenti, per l'adeguamento al presente Regolamento, e/o la collocazione dei pozzetti esternamente al limite di proprietà dell'immobile da cui originano gli scarichi.
5. Le caratteristiche qualitative delle acque termali da immettere nella pubblica fognatura, come prescritte al precedente articolo, devono essere verificate nel punto di campionamento all'interno del pozzetto sopra indicato al punto 2 e comparate con quelle rilevate all'emungimento prima dell'utilizzo.
6. All'interno del pozzetto di campionamento deve essere installato, a cura e spese del Cliente, un idoneo strumento di misura, per la verifica dei quantitativi scaricati, nonché valvola di intercettazione delle acque termali al fine di consentire il prelievo delle stesse per le opportune analisi di laboratorio. Le prescrizioni relative a installazione e caratteristiche dello strumento di misura nonché della predetta valvola di intercettazione sono dettate dal Gestore che provvederà ad apporre i relativi sigilli di ispezione a garanzia della integrità degli impianti.
7. Il Gestore ha la facoltà di effettuare, con personale da esso incaricato, ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati, dall'origine sia dell'emungimento che dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, e di prelevare campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
8. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria, nonché dei collettori e degli impianti di depurazione, il Gestore impone limitazioni volumetriche ed orarie agli scarichi di acque reflue termali in reti fognarie. In particolare, le acque termali devono essere restituite alle fognature modulate nelle 24 ore, per evitare punte di portata. Il ricambio delle acque termali delle piscine deve essere effettuato esclusivamente di notte, dalle ore 00.00 alle ore 7.00.
9. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Gestore, saranno applicate le sanzioni previste nel corrispondente elaborato "*Tariffe e addebiti vari*", allegato al presente Regolamento e vigente al momento della presentazione della domanda.

Art. 6 - Richiesta di allacciamento alla fognatura



1. La domanda di permesso di allacciamento alla fognatura delle acque termali, in conformità con le specifiche tecniche del presente Regolamento, deve essere presentata esclusivamente al Gestore e deve contenere le seguenti principali informazioni:

- generalità del proprietario della struttura;
- indicazione della struttura termale, con particolare riferimento alla superficie complessiva coperta e scoperta, agli ambienti per bagni, fanghi e docce, al numero di piscine, al relativo volume, e alle quantità prelevate dalla falda ed espresse in mc/giorno;
- indicazione della o delle fonti di approvvigionamento termale;
- indicazione della concessione regionale al prelievo delle acque termali;
- elenco e sommaria descrizione ed ubicazione dei manufatti di pretrattamento;
- indicazione dei preesistenti punti di recapito degli scarichi termali;
- progetto delle opere di allacciamento in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento;
- autorizzazione allo scarico o adempimenti di cui al D. Lgs. n. 227/2011.

2. Verificata la completezza della domanda e la regolarità tecnica del progetto di allaccio, il Gestore accetta la richiesta di allacciamento rilasciando il nulla osta di competenza.

3. Ai fini della procedibilità della domanda di allaccio, gli interessati devono provvedere al versamento, in favore del Gestore, dell'importo indicato nell'elaborato "*Tariffe ed addebiti vari*", allegato al presente regolamento, a titolo di contributo fisso alle spese. Copia dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla documentazione da esibire al Gestore.

Art. 7 - Lavori di allacciamento

1. Tutti gli allacciamenti alla fognatura devono essere predisposti nel rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni tecniche predisposte dal Gestore.

2. I lavori di allacciamento devono essere eseguiti dal Gestore, previa autorizzazione dell'Ente competente, con spese a carico dell'interessato, ivi compresi i canoni annuali previsti dagli Enti medesimi.



3. I lavori di allacciamento alla fognatura nel tratto tra il pozzetto di campionamento e quello sulla condotta pubblica sono eseguiti dal Gestore, che avrà cura di predisporre e sottoporre al Cliente un apposito preventivo, elaborato sulla base dei prezzi e dei costi indicati nell'allegato *"Tariffe ed addebiti vari"*, aggiornato annualmente in base al prezzario emesso dalla Regione Campania.
4. Il richiedente dovrà comunque provvedere all'esecuzione delle opere all'interno della proprietà privata fino al pozzetto di campionamento.
5. Il Gestore, per particolari situazioni contingenti, previa sottoscrizione di convenzione tra le parti, può consentire che le opere di cui al precedente punto 3. siano eseguite direttamente dall'interessato. In tal caso, l'interessato dovrà prestare idonea e adeguata polizza fideiussoria pari all'importo dei lavori a farsi, a garanzia della corretta esecuzione degli stessi e per ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dai lavori medesimi; dovrà inoltre dare al Gestore comunicazione dell'inizio dei lavori con preavviso di almeno 20 giorni; restano comunque a carico dell'interessato la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori, gli oneri previsti dalla disciplina relativa alla occupazione, manomissione e ripristino del suolo pubblico, il ripristino di eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati. Al Gestore sarà comunque riconosciuto da parte dell'interessato l'addebito indicato nell'allegato *"Tariffe ed addebiti vari"* per il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori.
6. Il Gestore potrà disporre l'esecuzione di un controllo tecnico-funzionale sui lavori eseguiti e di un controllo chimico-biologico sulla qualità delle acque scaricate.
7. Se i lavori di allacciamento non risulteranno conformi alle presenti norme tecniche ed alle eventuali loro prescrizioni, il titolare dello scarico dovrà apportare le necessarie modifiche entro il termine indicato dal Gestore stesso. In mancanza, il permesso all'allacciamento sarà revocato.

Art. 8 - Responsabilità

1. E' nella esclusiva responsabilità del Cliente l'idoneità degli impianti di pretrattamento a monte del pozzetto fiscale atti ad assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità dei reflui scaricati nella pubblica fognatura.
2. Il Cliente risponde all'Ente competente per tutti i danni che dovessero verificarsi alla fognatura pubblica e all'impianto pubblico di depurazione in seguito ad installazioni



difettose, mancata manutenzione o inefficienza degli impianti privati di pretrattamento a monte del pozzetto ispettivo.

3. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque termali aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito dal presente Regolamento, il Cliente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.

4. La manutenzione e la pulizia delle condotte fino al pozzetto di campionamento sono a carico del Cliente.

5. Restano di competenza del Gestore gli interventi di manutenzione sulle condotte pubbliche a valle del suddetto pozzetto. Eventuali danni causati da interventi del Cliente non autorizzati sulle condotte pubbliche restano nella responsabilità e a carico del Cliente stesso. Il Gestore, accertato il danno, procederà a diffidare il Cliente affinché provveda ad horas alla eliminazione dei danni e, in mancanza, potrà eseguire gli opportuni interventi in danno, con la facoltà di rivalersi sia dei danni patiti che di quelli patienti e di eventuali danni arrecati a persone e cose.

Art. 9 - Parere preventivo all'autorizzazione allo scarico

1. Il Gestore rilascia il nulla osta di sua competenza in fase istruttoria, e quale condizione necessaria per la autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico in fognatura delle acque termali.

2. Il nulla osta attiene alla compatibilità delle caratteristiche quali-quantitative delle acque da scaricare alle strutture fognario-depurative interessate, in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento.

3. Il nulla osta è formulato sulla base della documentazione prodotta dal richiedente ed anche a seguito di rilievi e/o accertamenti e/o controlli e/o sopralluoghi preliminari, ove necessari in relazione alla entità o natura dello scarico o allo stato delle infrastrutture fognarie e depurative cui lo scarico si riferisce. Tale attività di verifica può comprendere eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati da cui si origina lo scarico.

4. Ai fini di consentire le necessarie verifiche istruttorie, il richiedente l'autorizzazione allo scarico delle acque termali in fognatura deve produrre documentazione, anche grafica, contenente almeno le seguenti informazioni:



- caratteristiche qualitative delle acque da scaricare, correlate ai limiti di accettabilità consentiti, come dettagliati al precedente art. 4 comma 5, lettere a), b), c) d) e), certificate da laboratorio accreditato;
- volume delle acque da scaricare (metri cubi/giorno e metri cubi/anno);
- sistema di misurazione dei quantitativi delle acque scaricate;
- ubicazione del pozzetto di campionamento e di ispezione;
- rete fognaria nella quale recapita lo scarico;
- indicazione della o delle fonti di approvvigionamento termale;
- copia autentica della concessione al prelievo delle acque termali rilasciata dalla Regione;
- descrizione del sistema complessivo di scarico corredato dei grafici necessari;
- elenco, descrizione ed ubicazione dei manufatti di pretrattamento e/o di accumulo dei reflui;
- descrizione plano-volumetrica ed ubicazione delle vasche di decantazione e raffreddamento delle acque;
- descrizione del sistema di dechlorazione delle acque, ed ubicazione del trattamento;
- copia dei formulari di smaltimento dei fanghi prodotti dal pretrattamento e del relativo registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti.

5. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, ivi compreso quelli finalizzati al rilascio del parere da parte del Gestore, sono a carico del richiedente, a norma dell'art. 124 c. 11 D.Lgs. 152/2006, e vanno corrisposte nella misura e secondo le modalità determinate con lista in economia con l'applicazione delle tariffe orarie emanate dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise - Napoli vigenti al momento del sopralluogo. In ogni caso il richiedente è tenuto al versamento, a titolo di contributo fisso alle spese, dell'importo indicato nell'allegato "*Tariffe ed addebiti vari*".

Art. 10 - Modifica delle attività



1. Il responsabile della struttura termale che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, intende effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative dei propri scarichi, come indicato al punto successivo, deve richiedere nuova autorizzazione al Gestore.

2. Tale disposizione si applica quando:

- la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 15% quella originaria;
- il carico giornaliero o la concentrazione media nelle 24 ore di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato in fase di domanda di autorizzazione;
- venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento.

3. Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti di accettabilità previsti.

4. Il responsabile della struttura termale è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione al Gestore dell'attivazione di nuovi pozzi di emungimento eventualmente intervenuta dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, anche nell'ipotesi in cui l'attivazione non generi alcuna delle condizioni di cui al precedente comma 2. La comunicazione deve essere corredata dalla indicazione delle caratteristiche qualitative delle acque emunte, certificate da idoneo laboratorio accreditato, con l'indicazione di tutti i parametri di cui al precedente art. 4 correlati ai limiti di accettabilità consentiti.

Art. 11 - Programmi di controllo degli scarichi

1. Su parere del Gestore, nell'atto autorizzativo potrà essere definito un programma di controllo degli scarichi, che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.

2. Il programma di cui al comma 1. può essere attuato dal Gestore, dagli enti o istituzioni pubbliche o dal Comune in cui ricade l'attività da controllare.

3. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 128 del D.Lgs 152/2006, il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il Gestore può effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di



emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari, nonché delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

5. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire al Gestore le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi da cui si origina lo scarico.

6. Il programma di controllo ed ispettivo verrà effettuato dal Gestore con addebito delle spese al Cliente. Il consuntivo sarà redatto con l'applicazione di liste in economia secondo il prezzario vigente emanato dalla Commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 28/01/1977 e per il rilevamento costi in applicazione dell'art. 33 della legge n° 41 del 28/02/1986, aumentato del 15% per spese generali, del 10% per utile dell'impresa e del 12% per spese tecniche.

Art. 12 - Tariffa per lo scarico di acque termali

1. Per le utenze termali, la quota di tariffa relativa al servizio di cui al presente Regolamento è determinata dal Gestore.

2. Detta tariffa verrà applicata alla totalità dei metri cubi scaricati, come registrati dall'apposito contatore di marca, certificato a norma di legge ed approvato dal Gestore, installato a cura e spesa del Cliente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento. In caso di mancata installazione del contatore da parte del Cliente, a tanto provvederà il Gestore, con addebito delle spese nella prima fatturazione utile. Nelle more dell'installazione del contatore, la quantità di acqua scaricata sarà stimata sulla base dell'apposita denuncia annuale presentata dal Cliente ai competenti uffici della Regione Campania.

Art. 13 - Autodenuncia annuale

1. Il soggetto autorizzato allo scarico di acque termali in fognatura è tenuto a presentare al Gestore ogni anno (entro il 31 gennaio) una autodenuncia, contenente i seguenti dati riferiti al periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente:

- elementi quantitativi: dovranno essere indicati i quantitativi scaricati, come desunti dalla lettura dell'apposito contatore, nonché i quantitativi emunti dai singoli pozzi di approvvigionamento, come registrati e comunicati anche alla Regione Campania. I suddetti quantitativi saranno comunicati al Gestore



direttamente dal Cliente; il Gestore eseguirà il confronto tra le letture dei quantitativi emunti e di quelli scaricati, la cui discordanza in via generale non potrà superare, per eccesso o difetto, la tolleranza del 5%, mentre per le strutture che utilizzano l'acqua sanitaria per raffreddare quella termale, la discordanza dovrà essere valutata alla luce del consumo dell'acqua sanitaria; potrà inoltre eseguire controlli discrezionali e provvederà a comunicare al Cliente ogni eventuale discordanza, nonché ad inserire nella successiva fatturazione utile il diverso volume delle acque scaricate;

- elementi qualitativi: dovranno essere indicati i valori medi annuali delle acque di scarico da desumersi attraverso controlli periodici. Dovranno, nello specifico, essere denunciati COD, BOD5, solidi sospesi totali, nonché tutti i parametri chimici e batteriologici caratterizzanti le acque scaricate e quelli espressamente richiamati nell'art. 4 comma 5 del presente Regolamento.

2. Il Gestore può predisporre eventuali controlli di ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o le autorità competenti per territorio, per quanto attiene gli aspetti qualitativi e quantitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, di accertare la veridicità dei valori denunciati, la funzionalità degli apparecchi destinati alla misurazione dei quantitativi approvvigionati dalla falda e di quelli scaricati nella pubblica fognatura, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico.

Art. 14 - Inosservanza delle prescrizioni

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del D. Lgs 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura e, in particolare, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
- b) non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dal Gestore;
- c) inadeguata manutenzione degli impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
- d) modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico, senza che ne sia stata data comunicazione al Gestore;



e) comunicazione infedele dei quantitativi di acqua scaricata nella pubblica fognatura;

l'Autorità competente, dietro segnalazione del soggetto che effettua il controllo, ai sensi dell'art. 130 del richiamato D.Lgs 152/2006, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.

2. Inoltre, qualora il Cliente non rispetti le prescrizioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento, il Gestore provvederà a comunicare al Cliente le prescrizioni e i termini per l'adempimento delle stesse. Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni nel termine previsto, il Gestore applicherà le sanzioni previste nell'allegato *"Tariffe e addebiti vari"*, provvedendo altresì alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura della scarico con apposizione dei sigilli.

Art. 15 - Contratto

L'allacciamento alla pubblica fognatura potrà avvenire esclusivamente previa sottoscrizione del relativo contratto di utenza.

Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie

1. I valori delle tariffe e degli addebiti vari previsti dal presente Regolamento e di cui all'allegato elaborato *"Tariffe e addebiti vari"* sono approvati ed aggiornati con apposito provvedimento dal Consiglio di Amministrazione del Gestore, e resi noti ai Clienti a mezzo pubblicazione sul sito del Gestore. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le tariffe, i prezzi, i tassi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, punto 2, del Codice Civile.



Energia Verde Idrica S.p.A.

2. Qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettata dal Cliente. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo, sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente.

Il presente Regolamento ha efficacia dalla data di approvazione.



Energia Verde Idrica S.p.A.

Tariffe e addebiti vari

(gli importi di cui al presente elaborato sono da intendersi IVA esclusa)

Allegato al
REGOLAMENTO TRANSITORIO
PER LO SCARICO IN FOGNATURA
DELLE ACQUE REFLUE TERMALI

Approvato con ordinanza del Liquidatore Unico n. 3 del 06/06/2013



- Tariffa per lo scarico in fognatura di acque termali

La tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque termali è determinata dall'Ente gestore e pubblicizzata sul sito internet aziendale e/o sulle proprie fatture commerciali.

- Costi di allacciamento

(Art. 7 comma 3 Regolamento)

1. Allacci su strade bitumate	
Fino a 2,00 ml. di lunghezza e fino a 0,80 m di profondità per tubazioni di sezione fino a mm. 160 di diametro interno	€ 550,00
Eccedenza al metro lineare fino ad un massimo di 4 ml	€ 200,00
Oltre i 4 ml e/o 0,80 m di profondità	Con preventivo analitico redatto con l'applicazione di liste in economia secondo il prezzario vigente emanato dalla Commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 28/01/1977 e per il rilevamento costi in applicazione dell'art. 33 della legge n° 41 del 28/02/1986, aumentato del 15% per spese generali, del 10% per utile dell'impresa e del 12% per spese tecniche, e/o con l'applicazione del vigente prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania aumentato del 25% per le isole, più il 12% per spese tecniche, quando la lunghezza della condotta supera metri 50,00.
2. Allacci su strade con pavimentazione in porfido o lastricato	
Fino a 2,00 ml di lunghezza e fino a 0,80 m di profondità per tubazioni di sezione fino a mm. 160 di diametro.	€ 850,00
Eccedenza al metro lineare fino ad un massimo di ml. 4,00	€ 350,00
Oltre i ml. 4,00 e/o 0,80 m di profondità	Con preventivo analitico redatto con l'applicazione di liste in economia secondo il prezzario vigente



	emanato dalla Commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 28/01/1977 e per il rilevamento costi in applicazione dell'art. 33 della legge n° 41 del 28/02/1986, aumentato del 15% per spese generali, del 10% per utile dell'impresa e del 12% per spese tecniche, e/o con l'applicazione del vigente prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Campania aumentato del 25% per le isole, più il 12% per spese tecniche, quando la lunghezza della condotta supera metri 50,00.
3. Allacci su strade senza pavimentazione permanente	
Fino a ml. 2,00 di lunghezza e fino a 0,80 mt. di profondità per tubazioni di sezione fino a mm. 160 di diametro	€ 400,00
Eccedenza al metro lineare fino ad un massimo di 4 ml	€ 180,00
Oltre i ml. 4,00 e/o 0,80 m di profondità	Con preventivo analitico redatto con l'applicazione di liste in economia secondo il prezziario vigente emanato dalla Commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 28/01/1977 e per il rilevamento costi in applicazione dell'art. 33 della legge n° 41 del 28/02/1986, aumentato del 15% per spese generali, del 10% per utile dell'impresa e del 12% per spese tecniche, e/o con l'applicazione del vigente prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Campania aumentato del 25% per le isole, più il 12% per spese tecniche, quando la lunghezza della condotta supera metri 50,00.



Energia Verde Idrica S.p.A.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi della maggiorazione del 12% per spese tecniche.

Per tubazioni di diametro superiore a 160 mm il preventivo sarà maggiorato del solo costo relativo alla tubazione.

- Addebiti vari

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Contributo fisso ai fini della procedibilità della domanda di allaccio (<i>Art. 6 Regolamento</i>)	€ 75,00
Controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, in caso di esecuzione diretta degli stessi da parte dell'interessato (<i>Art. 7 comma 5 Regolamento</i>)	€ 150,00
Rilascio attestazione, su richiesta dell'interessato, circa il regolare allacciamento alla fognatura pubblica	€ 120,00
Verifiche, su richiesta del cliente, sulla possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura	€ 75,00
Contributo fisso ai fini del parere preventivo all'autorizzazione allo scarico (<i>Art. 9 comma 5 Regolamento</i>)	€ 100,00



- Sanzioni per violazioni del Regolamento

Nei casi in cui non siano rispettati le prescrizioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel regolamento per lo scarico in fognatura delle acque termali, il Gestore provvederà a comunicare al cliente le prescrizioni e i termini per l'adempimento delle stesse. Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni nel termine previsto, il Gestore applicherà le sanzioni indicate nella tabella seguente, previa comunicazione agli organi competenti e revoca della autorizzazione allo scarico:

N	VIOLAZIONE	RIFERIMENTO REGOLAMENTO	IMPORTO(€)
1	Mancato rispetto delle prescrizioni inerenti volumi ed orari di scarico	Art. 5	€ 100,00
2	Mancata installazione della strumentazione di misura dei quantitativi scaricati	Art. 5 comma 6	€ 250,00
3	Mancato rispetto delle prescrizioni inerenti lo scarico delle acque termali alla pubblica fogna	Art. 5 comma 8	€ 500,00
4	Allacciamento abusivo alla pubblica fogna	Art. 8	€ 1.000,00
5	Ostacolo alle operazioni di verifica e di prelievo campioni delle acque	Art. 7	€ 500,00
6	Ritardata denuncia annuale degli elementi qualitativi - quantitativi	Art. 13	€ 100,00
7	Omessa denuncia annuale degli elementi qualitativi - quantitativi	Art. 13	€ 500,00
8	Omessa denuncia dell'utilizzo di acqua di mare o termominerale per fini domestici e/o turistico ricettivi	Art. 13	€ 500,00
9	Programma di controllo	Art. 11 comma 6	Consuntivo analitico maggiorato del 12% per spese tecniche.